



COMUNE DI TORNOLO
Provincia di Parma

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta presentata in data 11-nov-20 , prot. 4424
dal Signor Ing. Friburgo Flavio in qualità di richiedente
tendente ad ottenere il rilascio di un certificato di DESTINAZIONE URBANISTICA,

Premesso che il territorio comunale ricade nelle aree a rischio sismico di seconda categoria (grado di sismicità S=9) ai sensi della Legge 2/2/64 n° 74 e successive modifiche e integrazioni,
Vista la documentazione presentata dal richiedente;
Visti gli strumenti urbanistici in vigore;
Visto l'art. 30 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e successive modifiche ed integrazioni
Visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

che i terreni distinti al Nuovo Catasto Terreni di questo Comune con le specifiche:

Patrimonio non storico

Foglio	Mappale	Ricompreso nel Capo II PRG:		Destinazione
			Sistema ambientale-PTPR	
80	120	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	120	Si	Intero	Zone destinate alla mobilità
80	120	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	122	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	122	Si	Intero	Zone agricole-Destinate a pascolo
80	122	Si	Intero	Zone destinate alla mobilità
80	122	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	123	Si	Parte	Sistema ambientale-Salvaguardia delle risorse idriche
80	123	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	123	Si	Parte	Zone destinate alla mobilità
80	123	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	124	Si	Parte	Aree di tutela-Fasce di rispetto delle linee elettriche
80	124	Si	Parte	Sistema ambientale-Salvaguardia delle risorse idriche
80	124	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	124	Si	Intero	Zone agricole-Destinate a pascolo
80	124	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	125	Si	Intero	Sistema ambientale-Salvaguardia delle risorse idriche
80	125	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	125	Si	Intero	Zone destinate alla mobilità
80	125	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	129	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	129	Si	Intero	Zone destinate alla mobilità
80	130	Si	Parte	Aree di tutela-Fasce di rispetto delle linee elettriche
80	130	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	130	Si	Intero	Zone destinate alla mobilità
80	137	Si	Parte	Aree interessate da rischi naturali - 1.Zone dissestate
80	137	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	137	Si	Intero	Zone agricole-Destinate a pascolo
80	137	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	138	Si	Intero	Aree interessate da rischi naturali - 1.Zone dissestate
80	138	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	138	Si	Intero	Zone agricole-Destinate a pascolo
80	138	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	154	Si	Intero	Aree di tutela-Fasce di rispetto delle linee elettriche

80	154	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	154	Si	Parte	Zone destinate alla mobilità
80	159	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	163	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	163	Si	Intero	Zone destinate alla mobilità
80	163	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	164	Si	Parte	Aree di tutela-Fasce di rispetto delle linee elettriche
80	164	Si	Parte	Aree interessate da rischi naturali - 1.Zone dissestate
80	164	Si	Parte	Aree interessate da rischi naturali - 2.Zone a rischio di dissesto
80	164	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	164	Si	Intero	Zone agricole-Destinate a pascolo
80	164	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	165	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	165	Si	Intero	Zone agricole-Destinate a pascolo
80	165	Si	Intero	Zone destinate alla mobilità
80	165	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	167	Si	Intero	Aree interessate da rischi naturali - 2.Zone a rischio di dissesto
80	167	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	167	Si	Intero	Zone destinate alla mobilità
80	167	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	168	Si	Parte	Aree interessate da rischi naturali - 2.Zone a rischio di dissesto
80	168	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	168	Si	Intero	Zone agricole-Destinate a pascolo
80	168	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	49	Si	Parte	Aree interessate da rischi naturali - 1.Zone dissestate
80	49	Si	Intero	Sistema ambientale-Salvaguardia delle risorse idriche
80	49	Si	Parte	Sistema ambientale-Sottosistema forestale boschivo
80	49	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	49	Si	Parte	Zone agricole-Normali
80	49	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	50	Si	Parte	Aree interessate da rischi naturali - 1.Zone dissestate
80	50	Si	Intero	Sistema ambientale-Salvaguardia delle risorse idriche
80	50	Si	Parte	Sistema ambientale-Sottosistema forestale boschivo
80	50	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	50	Si	Parte	Zone agricole-Destinate a pascolo
80	50	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	58	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	58	Si	Intero	Zone destinate alla mobilità
80	58	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	72	Si	Intero	Aree interessate da rischi naturali - 2.Zone a rischio di dissesto
80	72	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	72	Si	Intero	Zone agricole-Destinate a pascolo
80	72	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	81	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	81	Si	Intero	Zone agricole-Destinate a pascolo
80	81	Si	Intero	Zone agricole-Dissestate
80	81	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	82	Si	Intero	Aree interessate da rischi naturali - 2.Zone a rischio di dissesto
80	82	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	82	Si	Intero	Zone destinate alla mobilità
80	82	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	84	Si	Parte	Aree interessate da rischi naturali - 1.Zone dissestate
80	84	Si	Parte	Sistema ambientale-Sottosistema forestale boschivo
80	84	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	84	Si	Parte	Zone agricole-Destinate a pascolo
80	84	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative
80	92	Si	Intero	Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale
80	92	Si	Intero	Zone agricole-Destinate a pascolo
80	92	Si	Intero	Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative

rientrando nelle categorie di intervento riportate, sono soggette alla seguente normativa:

Destinazione: **Aree di tutela-Fasce di rispetto delle linee elettriche**

Norme Tecniche di Attuazione - Art. 6 comma V - In relazione al rischio di scarica ed ai possibili effetti provocati dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nella tavole del Piano Regolatore Generale sono individuate le linee elettriche e le relative fasce di rispetto in cui non sono ammesse nuove costruzioni.

Destinazione: **Aree interessate da rischi naturali - 1.Zone dissestate**

Norme Tecniche di Attuazione - Art. 6a - 1. A recepimento dei contenuti del PTCP e del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Piano di Bacino del bacino fluviale del Po, vengono individuate nel PRG le aree interessate da rischi naturali.

Per le aree interessate da rischi naturali sono prescritte le seguenti limitazioni volte ad eliminare o ridurre il livello del rischio negli insediamenti esistenti.

1. Zone dissestate

Si tratta di zone nelle quali sono stati rilevati movimenti gravitativi in atto, comprendenti frane, piccoli smottamenti, aree di instabilità segnalata, aree soggette a soliflusso e decorticamento superficiale.

Negli ambiti dissestati sono ammessi i seguenti interventi:

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria;

c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;

d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

e) le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;

f) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;

g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente, validato dalla Amministrazione Comunale. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;

h) le pratiche colturali, a condizioni che vengano adottati i criteri e gli indirizzi contenuti nel Codice di Buona Pratica Agricola, funzionali al conseguimento della stabilizzazione e consolidamento dei terreni, con particolare riferimento alle necessarie opere di regimazione superficiale. Nella definizione dei programmi di intervento in agricoltura e nella gestione forestale devono essere considerati prioritari gli interventi e le azioni di cui all'art. 17 delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Po. Le aree agricole ricadenti nelle zone di cui al presente articolo costituiscono aree preferenziali per l'erogazione di contributi relativi alle misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale.

In adiacenza alle Scarpe di degradazione in atto e ai Tratti d'alveo in erosione laterale, così come individuati nella cartografia, nonché alle scarpate dei terrazzi fluviali, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate la larghezza della fascia deve essere estesa da due a tre volte l'altezza delle scarpate sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti. In particolare tali prescrizioni sono sostituite dai criteri e dagli indirizzi contenuti nei Regolamenti e nelle Circolari Regionali emanati in attuazione degli artt. 6 e 10 della Legge Regionale 19 giugno 1984, n. 35.

Destinazione: **Aree interessate da rischi naturali - 2.Zona a rischio di dissesto**

Norme Tecniche di Attuazione - Art. 6a - 2. A recepimento dei contenuti del PTCP e del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Piano di Bacino del bacino fluviale del Po, vengono individuate nel PRG le aree interessate da rischi naturali.

Per le aree interessate da rischi naturali sono prescritte le seguenti limitazioni volte ad eliminare o ridurre il livello del rischio negli insediamenti esistenti.

2.Zona a rischio di dissesto

Si tratta di zone nelle quali sono stati riconosciuti movimenti gravitativi quiescenti quali frane di recente e documentata attività, parti di versante interessate da scivolamenti in massa planare o rotazionale, deformazione gravitativa profonda di versante.

Negli zone a rischio di dissesto, ad eccezione delle Frane di antica attività, oltre agli interventi di cui al punto precedente sono esclusivamente consentiti:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;

b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;

c) gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché gli interventi di completamento all'interno dei centri abitati, delimitati dal perimetro continuo del territorio urbanizzato comprendente tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; gli interventi di completamento non possono essere attuati prima dell'esito favorevole della verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto esistente;

c) gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché gli interventi di completamento all'interno dei centri abitati, delimitati dal perimetro continuo del territorio urbanizzato comprendente tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; gli interventi di completamento non possono essere attuati prima dell'esito favorevole della verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto esistente, approvato dall'Amministrazione Comunale con apposita variante al PRG, fatto salvo quanto disposto dai successivi punti; alle previsioni urbanistiche sia residenziali che produttive ubicate all'interno del territorio urbanizzato, l'attuazione dell'intervento è subordinata alla presentazione della verifica della compatibilità degli interventi con lo stato del dissesto all'Amministrazione Comunale. Sono soggette a tale verifica le particelle catastali elencate nell'allegato.

d) la realizzazione di nuove costruzioni a servizio dell'agricoltura, comprese le strutture per allevamenti non intensivi, unicamente nel caso di attività esistenti; solo nel caso in cui gli ampliamenti, di cui alla precedente lettera c), e le nuove costruzioni non siano maggiori di 200 mq di Su oppure non siano maggiori di 400 mq di Su e vengano realizzati mediante strutture leggere, quali legno e ferro, non sono soggette alla verifica di compatibilità di cui sopra;

e) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di

compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dalla Amministrazione Comunale, sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Nelle aree ricadenti all'interno delle Frane di antica attività, così come individuate nella cartografia, sono ammessi gli interventi di cui al precedente secondo comma; inoltre, se interessate da insediamenti urbani stabili e da infrastrutture extraurbane o rurali, sono ammessi interventi di completamento, nonché nuove edificazioni ed opere pubbliche. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti alla verifica di compatibilità con le condizioni del dissesto esistenti.

La verifica di compatibilità è effettuata con le seguenti modalità e contenuti:

- a) rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attivi o potenzialmente attivi, che, sulla base delle zonizzazioni riportate nella cartografia, ovvero di ulteriori accertamenti tecnici condotti in sede locale redatti nel rispetto dei contenuti del D.M. 11.03.88, lett. h), interessano il territorio comunale, con particolare riferimento alle parti urbanizzate o soggette a previsioni di espansione urbanistica;
- b) delimitazione alla scala opportuna delle porzioni di territorio soggette a dissesti idraulici e idrogeologici, in funzione delle risultanze degli accertamenti tecnici espressamente condotti di cui alla precedente lettera a);
- c) descrizione, con elaborati adeguati e di maggior dettaglio, riferiti all'ambito territoriale ritenuto significativo, delle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale rilevato secondo le modalità di cui alla precedente lettera a) e le previsioni dello strumento urbanistico ancorché assoggettate a strumenti di attuazione;
- d) indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.

Nei Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 183/1989, sono indicate misure di finanziamento ai Comuni per lo svolgimento delle sopradette operazioni di istruttoria tecnica. Esse possono inoltre essere condotte attraverso gli accordi previsti dall' art.15 della L. 241/90 e s.m.i.,

Destinazione: **Sistema ambientale-Salvaguardia delle risorse idriche**

Norme Tecniche di Attuazione - Art. 6 comma IV - Tutti gli interventi sul territorio devono salvaguardare le risorse idriche da destinare al consumo umano.

Il rispetto delle sorgenti, dei punti di presa e dei bacini imbriferi è salvaguardato mediante le zone di tutela assoluta, le zone di rispetto e le zone di protezione, delimitate dall'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

In tali zone, ai sensi del citato D.P.R., sono vietate le attività o destinazioni che possono compromettere la salvaguardia della risorsa.

Destinazione: **Sistema ambientale-Sottosistema forestale boschivo**

Il sistema forestale con la sua estensione rappresenta un consistente patrimonio del territorio comunale.

Al sistema dei boschi sono attribuite finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di tutela climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva.

Nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 10 del PTPR, si persegue l'obiettivo del mantenimento-ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale.

In tali aree è inibita qualsiasi nuova edificazione di qualunque carattere (residenziale, produttivo, agricolo).

Sul patrimonio edilizio esistente a valore storico sono possibili gli interventi definiti dalle categorie di intervento ammesse secondo le indicazioni della disciplina particolareggiata di cui all'art. 9 delle presenti norme.

Su altri fabbricati eventualmente esistenti potranno essere effettuati interventi relativi a: opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione ed opere di consolidamento senza aumento di volume.

Sono inoltre consentiti cambiamenti di destinazione d'uso da rurale in residenziale.

L'eventuale attraversamento di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, non devono avere larghezza superiore a 3,50 m. nè comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 m.

In ogni caso la loro realizzazione non deve alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

Le disposizioni del Piano Territoriale Paesistico sono comunque operanti negli ambiti delimitati dal PTPR stesso.

Destinazione: **Sistema ambientale-Zone di interesse paesaggistico-ambientale**

Norme Tecniche di Attuazione - Art. 37 - Il PTPR ha incluso gran parte del territorio comunale nell'ambito delle "Zone di particolare interesse paesaggistico" caratterizzate dalla compresenza di diverse valenze, con rilevanti aspetti vegetazionali e/o geologici, che generano un interesse paesistico da salvaguardare.

Il PRG, recependo le indicazioni del PTPR, prescrive le limitazioni più restrittive fra norme di attuazione della zonizzazione specifica dei diversi ambiti inclusi nella perimetrazione delle "Zone di particolare interesse paesaggistico" e le norme di cui all'art.19 del PTPR.

Le disposizioni del Piano Territoriale Paesistico sono comunque operanti negli ambiti delimitati dal PTPR stesso.

Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale diverse da quelle indicate all'art. 14 comma 1 del PTCP sono ammesse le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e impianti di produzione di energia da fonti alternative individuati nella tav. C.4;
- impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Destinazione: **Zone agricole-Destinate a pascolo**



le escluse
l'esercizio

gli
re
interventi

sulla
ti nel
i

delle

e le

o
oneri

re

ta

e di

la

Norme Tecniche di Attuazione - Art. 21 - In tali zone sono consentite opere di sistemazione (quali opere di captazione di sorgenti e vasche di abbeveraggio) per un più razionale organizzazione del pascolo; piccoli ricoveri di animali realizzati con materiali compatibili con la tradizione locale e altri manufatti strettamente funzionali alla gestione del pascolo.

Destinazione: **Zone agricole-Dissestate**

Norme Tecniche di Attuazione - Art. 21 - In tali zone non è consentita alcuna nuova costruzione; per i fabbricati esistenti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico; è comunque richiesta, a corredo di richiesta di autorizzazione di qualsiasi intervento, apposita relazione geologica-geotecnica che precisi le opere di sistemazione idrogeologica e gli interventi di consolidamento necessari per garantire condizioni di stabilità al fabbricato.

Destinazione: **Zone agricole-Normali**

Norme Tecniche di Attuazione - Art. 21 - Per i fabbricati esistenti abbiamo diverse possibili situazioni:

- per gli edifici agricoli ad originaria funzione abitativa è consentita la rifunzionalizzazione residenziale;
 - per gli edifici agricoli ad originaria funzione produttiva con caratteristiche costruttive di tipo tradizionale e modeste dimensioni è consentita la rifunzionalizzazione residenziale;
 - per gli edifici agricoli ad originaria funzione produttiva con caratteristiche costruttive di tipo prefabbricato e significative dimensioni è consentita la rifunzionalizzazione artigianale previa verifica di fattibilità urbanistico-ambientale.
- In tutti i casi, l'intervento dovrà avvenire attraverso previsioni progettuali che porti ad un organismo edilizio dotato di una propria fisionomia.

L'intervento è subordinato alla stipula di una convenzione con la quale, in luogo dei pagamenti di concessione di cui all'art. 3 della legge 10/77, il proprietario dovrà altresì garantire la tutela e valorizzazione ambientale mediante: opere di sistemazione delle pertinenze, manutenzione dei drenaggi, opere di consolidamento idrogeologico, demolizione di eventuali corpi di fabbrica accessori incongrui con la valorizzazione del contesto ambientale, opere di igienizzazione degli scarichi.

In ogni caso non è consentito il recupero di tettoie, baracche, ed ogni altro manufatto precario, nonché dei proservizii di altezza inferiore a m 2,50.

Nella medesima unità poderalica agricola, anche a seguito di frazionamento, non possono essere realizzati nuovi edifici abitativi.

-interventi su edifici esclusivamente residenziali, occupati o non occupati, abitati da operatori agricoli o da altri soggetti, da residenti o non residenti nel comune, atti a migliorarne le condizioni igieniche, strutturali, di funzionalità complessiva; è altresì consentito un aumento unico di Su fino al 20% della superficie utile esistente.

-interventi su edifici a destinazione produttiva non agricola atti a migliorarne le condizioni igieniche, strutturali, di funzionalità complessiva; è altresì consentito un aumento unico di Su fino al 20% della superficie utile esistente.

Per i nuovi fabbricati abbiamo le seguenti possibili situazioni:

-edifici o parti di edifici a destinazione residenziale, funzionali alla produzione agricola: sono consentiti per gli imprenditori agricoli a titolo principale; sono inoltre consentiti per i proprietari concedenti in quanto richiedenti la concessione in funzione delle esigenze dell'azienda agricola, dei conduttori interessati e dei loro familiari.

Possono dotarsi di un edificio residenziale nuovo solo le aziende con una superficie di almeno 30.000 mq. di terreno "ad uso agricolo" ridotti a 15.000 mq. nel caso di colture specializzate, che risultino prive di edifici residenziali o che risultino dotate di un edificio irrecuperabile a fini residenziali e quindi destinato a funzione di servizio agricolo, e per la quali venga presentato un Piano di sviluppo aziendale (P.S.A.) proposto dai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 18/77.

-fabbricati di servizio agricolo quali fienili, depositi di prodotti agricoli, concimi, rimesse per macchine agricole, ricoveri per allevamenti di animali domestici e per l'allevamento aziendale quali stalle, depositi attrezzi, mangimi.

-costruzioni destinate alla lavorazione, prima trasformazione, conservazione e vendita di prodotti dell'azienda agricola.

Indici e parametri urbanistico-edilizi:

a. fabbricati esistenti e non connessi all'attività agricola

-fabbricati residenziali: è consentito un unico aumento della superficie utile residenziale fino a un massimo del 20%, purché la stessa Su non raggiunga i 200 mq., con esclusione delle superfici accessorie;

-fabbricati ex agricoli con residenza e locali rurali: è consentito il totale utilizzo del volume esistente;

-fabbricati a destinazione produttiva non agricola: è consentito un unico aumento della superficie utile fino a un massimo del 20%, con esclusione delle superfici accessorie.

b. fabbricati esistenti o nuovi fabbricati connessi con l'attività agricola:

-Superficie utile residenziale: è rapportata alla superficie aziendale (SUA) e partendo da 120 mq. incrementabili di 20 mq. per ettaro di superficie aziendale può arrivare fino a un massimo di 200 mq. non superando i limiti imposti dall'indice fondiario $I_f = 0,03$ mc/mq.

-Superficie utile rurale: è rapportata alla superficie aziendale (SUA) e partendo da 150 mq. incrementabili di 100 mq. per ettaro di superficie aziendale può arrivare fino a un massimo complessivo di 1.000 mq.

Gli indici e le quantità fissate dalle presenti norme possono essere superati in sede di Piano di sviluppo aziendale o interaziendale, redatti in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 18/77.

-Hmax = 8,50 m

-VI \geq 0,5

-Distanza minima dai confini di proprietà ml. 5,00, dell'abitazione dalla stalla ml. 20,00, dell'abitazione dalle concimaie ml. 20,00;

-l'abitazione, i locali di servizio, le stalle possono essere realizzati anche aggregati secondo disposizioni che garantiscano adeguate condizioni igieniche.

c. fabbricati per stalle sociali, allevamenti interaziendali o industriali (esclusi gli allevamenti suinicoli):

-Uf= indice di utilizzazione fondiaria = 0,50 mq/mq.

-Hmax = 8,50 m

-VI \geq 0,5

-Distanza minima dai confini di proprietà ml. 10,00;

distanza minima dalle strade ml 20,00;

distanza minima dal limite del territorio urbanizzato ml. 200,00;



-Sm= 2500 mq.
d.fabbricati per attività di conservazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli:
-Uf= indice di utilizzazione fondiaria = 0,50 mq/mq.
-Hmax = 8,50 m
-Vi >= 0,5
-Distanza minima dai confini di proprietà ml. 5,00;
distanza minima dalle strade ml 20,00;
-Sm= 1500 mq.

Dalla superficie utile consentita una quota massima pari a mq. 150 può essere adibita a residenza.

Destinazione: **Zone destinate alla mobilità**

Le zone destinate alla mobilità comprendono: a) zone per sedi viarie; b) zone per sedi di percorsi pedonali. Per le zone a) sono previste le fasce di rispetto (siano esse individuate o meno sulle tavole di P.R.G., misurate in proiezione orizzontale) definite dalla vigente normativa: D.L. n. 1404/1968, artt. 26-27-28 D.P.R. n. 495/92 modificato e integrato dal D.P.R. n. 147/93. In riferimento al D.L. n. 1404/68, le strade del territorio comunale in relazione alla loro natura e alle loro caratteristiche dimensionali, vengono distinte in: - strade di media importanza; - strade di interesse

locale; Appartiene alla prima categoria la SS 523 nel tratto compreso fra il Prato Grande e il Passo Cento Croci. Appartengono alla seconda categoria tutte le altre strade comunali e provinciali del Comune. Fuori del perimetro del territorio urbanizzato le strade di cui sopra sono interessate da fasce di rispetto inedificabili della profondità di m 30 e m 20 rispettivamente. All'interno delle zone di cui al presente articolo e delle relative fasce di rispetto potranno realizzarsi sedi viarie, ampliamenti di strade esistenti, sedi indipendenti per il traffico di cicli e pedoni, impianti di verde di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche, aree di parcheggio con relativi servizi. Negli edifici esistenti entro le fasce di rispetto stradale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico funzionale. Interventi di ampliamento e sopraelevazioni sono consentiti alla condizione che non si realizzino nuovi fronti prospicienti alla strada o che i nuovi volumi ricadano per intero al di fuori del limite di rispetto.

Destinazione: **Zone destinate alla produzione di energia da fonti alternative**

Comprende le aree riservate esclusivamente alla costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia eolica, come tali definiti dalla legislazione vigente, e relative opere accessorie e sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia. I progetti delle opere dovranno in ogni caso essere sottoposti alla valutazione della legge Regionale L.R. n. 9/99 di cui successive modifiche e integrazioni s.m.i. .

Note aggiuntive: Nel presente certificato non si riscontrano particelle percorse dal fuoco.

Tornolo, 20/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Bruschi Giovanni



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Bruschi', written over a horizontal line.

Al Comune di Tornolo (PR)
Via Promenade, 1
43059 Tornolo (PR)

Oggetto: pagamento dell'imposta di bollo per la presentazione, tramite posta elettronica certificata, di istanze e rilascio delle relative autorizzazioni.

Il sottoscritto	Bruno Bassi
in qualità di	Amministratore Unico di GEA ENERGIE SRL
con sede/indirizzo a Via	Corso Sempione 33 – 20145 - Milano
codice fiscale/p.iva	07193110728

In relazione all'istanza presentata al Comune di Tornolo relativa a:

Richiesta Certificati Destinazione Urbanistica

valendosi delle facoltà previste dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011 e dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

che le seguenti marche da bollo sono state annullate
(applicare le marche annullate)

Marca 1	Marca 2
 <p>Stamp 1: MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00. Identificativo: 01191231027016. Data: 04/11/2020 09:57:44. Handwritten date: 30/11/2020.</p>	 <p>Stamp 2: MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00. Identificativo: 01191231027005. Data: 04/11/2020 09:57:49. Handwritten date: 30/11/2020.</p>

di impegnarsi a conservare l'originale della marca da bollo annullata.

Data 30/11/2020

Firma

ALLEGA: Copia fotostatica del documento d'identità

